



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO DI
CHIOGGIA**

ORDINANZA N° 66 /2013

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTO: il verbale di deliberazione n. 17 in data 10/04/2013 del Consiglio Comunale del Comune di Porto Tolle che approva il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle unità nonché per l'uso delle banchine e degli spazi portuali nel porto peschereccio di Pila di Porto Tolle";

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, reso esecutivo con legge 27.12.1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

RITENUTO OPPORTUNO: disciplinare la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle unità nell'ambito del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle e nel relativo canale di accesso al porto sito nella laguna di Barbamarco;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA:

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo, per quanto di competenza in materia di sicurezza della navigazione e di uso del demanio marittimo, l'allegato "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle unità nonché per l'uso delle banchine e degli spazi portuali nel porto peschereccio di Pila di Porto Tolle".

Con l'entrata in vigore della presente, tutte le precedenti Ordinanze, nonché ogni altra norma emanata da questa Capitaneria di Porto in contrasto con la presente, sono da ritenersi abrogate.

Articolo 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alle norme stabilite dal Regolamento succitato, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 171/2005, se al comando di unità da diporto, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Chioggia, li 26/04/2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea CONTE



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
PILA DI PORTO TOLLE**



COMUNE DI PORTO TOLLE

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E GLI
ACCOSTI DELLE UNITA' NONCHE' PER L'USO DELLE
BANCHINE E DEGLI SPAZI PORTUALI NEL PORTO
PESCHERECCIO DI PILA DI PORTO TOLLE**

- Edizione 2013 -

SOMMARIO

PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità nell'ambito del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle

TITOLO I *Norme generali* (Articoli 1-10)

TITOLO II *Disposizioni particolari*

CAPO I Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità (Articoli 11-17)

PARTE II

Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale e nelle aree demaniali portuali

TITOLO I *Circolazione in ambito portuale*

CAPO I Campo di applicazione e responsabilità (Articoli 18- 20)

CAPO II Norme generali comuni a tutte le zone portuali (Articoli 21-25)

CAPO III Norme particolari per alcune zone portuali (Articoli 26-28)

CAPO IV Disposizioni finali (Articoli 29-31)

PARTE III

Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I *Disposizioni generali* (Articolo 32)

TITOLO II *Disciplina delle attività economiche, private e libere* (Articoli 33-34)

TITOLO III *Rifornimento di combustibili liquidi alle unità all'ormeggio*

CAPO I Norme Generali (Articoli 35-38)

TITOLO IV *Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle*

CAPO I Disposizioni generali (Articoli 39-40)

TITOLO V *Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti nell'ambito portuale* (Articoli 41-48)

TITOLO VI *Organizzazione del conferimento e sbarco del pescato* (Articolo 49)

PARTE IV

Disposizioni finali

CAPO UNICO (Articoli 50-51)

ALLEGATI

Allegato 1.....*Planimetria ambito di applicazione*

Allegato 2..... *Planimetria porto*

Allegato 3.....*Planimetria ambito portuale*

PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità nell'ambito del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente parte disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle unità da pesca nonché le unità navali in genere nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle e il relativo canale di accesso al porto peschereccio, sito nella laguna di Barbamarco.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime di seguito specificate, come si evince dalla planimetria in allegato 1:

a) Porto: complesso formato dalle opere marittime e dagli specchi acquei racchiusi dai moli foranei.

b) Avanporto: tratto della laguna di Barbamarco antistante il porto, costituito dal canale navigabile adiacente al porto delimitato dalle briccole fino allo sbocco a mare, delimitato da una linea immaginaria che congiunge i fanali rosso e verde posti all'imboccatura d'accesso segnalanti il canale d'ingresso al porto di Pila di Porto Tolle.

c) Acque esterne: zone di mare esterne all'avanporto che si estendono per un quarto di miglio (1/4 di miglio) dalla linea immaginaria che congiunge i fanali rosso e verde.

d) Ambito portuale: area delimitata dall'argine, della laguna di Barbamarco, accessibile dai due ingressi stradali e costituita da strade di viabilità interna, zone parcheggi, zone verdi nonché dai moli foranei/banchine/pontili individuati nel successivo articolo 19.

Articolo 3

Unità soggette alla regolamentazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nelle zone indicate nel precedente articolo 2, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dello Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 4

Prescrizioni per le acque esterne

1. Nelle acque esterne, come definite al precedente articolo 2, è proibito l'ancoraggio e la sosta delle navi e delle unità in genere, nonché l'esercizio della pesca e della balneazione ed ogni altra attività che possa interferire con il transito da e per il porto di Pila di Porto Tolle.

2. Le unità in genere devono procedere con prudenza e a velocità ridotta. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata e devono lasciare libera la rotta a queste ultime.

Articolo 5

Fondali del canale di accesso e del porto

1. L'ingresso, l'uscita e la navigazione nel porto di Pila di Porto Tolle sono interdette alle unità aventi pescaggio superiore metri 3,00 livello medio mare.
2. In deroga a quanto stabilito dal punto precedente, l'ingresso, l'uscita e la navigazione dell'unità con pescaggio maggiore a 3,00 livello medio mare, potrà essere consentito in condizioni di alta marea e qualora il comandante accerti, con la strumentazione di bordo e sotto la sua esclusiva responsabilità, di avere un tirante d'acqua sufficiente a garantire la navigazione in sicurezza.

Articolo 6

Denominazione delle banchine

1. Le banchine del porto di Pila di Porto Tolle, come si evince dalla planimetria in allegato 2, sono denominate come di seguito indicato:

Pontile galleggiante NORD;

Pontile galleggiante SUD;

Banchina SUD-EST; dall'angolo di unione del molo foraneo est fino alla bitta n°8;

Banchina SUD-OVEST; – dalla bitta n°9 alla bitta n°20;

Banchina OVEST;

Pennello n°1;

Pennello n°2;

Pennello n°3.

Articolo 7

Destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali

1. In relazione all'operatività del porto di Pila di Porto Tolle, alle caratteristiche delle relative opere portuali, alla natura della movimentazione commerciale che all'interno dello stesso si svolge e dei necessari livelli di sicurezza portuale da assicurare, la destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali è determinata come di seguito indicato:

1.1 Pontile galleggiante NORD, suddiviso come segue:

- Lungo tutto il pontile lati nord e sud; ormeggio di poppa per le unità da pesca, di media dimensione, esercitanti l'attività di acquacoltura, draga idraulica, attrezzi da posta ed altre;
- Lato Ovest; ormeggio di fianco per le unità da pesca su più file (massimo 2 unità).

1.2 Pontile galleggiante SUD, suddiviso come segue:

- Lungo tutto il pontile lati nord e sud; ormeggio di poppa per le unità da pesca, di media dimensione, esercitanti l'attività di acquacoltura, draga idraulica, attrezzi da posta ed altre. Il terzo posto (lato sud iniziando da est) è destinato alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto o altre unità individuate dall'Autorità marittima;
- Lato Ovest; ormeggio di fianco per le unità da pesca su più file (massimo 2 unità).

1.3 Banchina SUD- EST, suddiviso come segue:

- Dall'angolo verso ovest e fino al primo gruppo di briccole infisse in acqua; ormeggio di poppa per le unità da pesca, di piccola dimensione, esercitanti l'attività di attrezzi da posta ed altre;
- Dal primo gruppo di briccole infisse in acqua verso ovest e fino al secondo gruppo di briccole infisse in acqua: area adibita allo scarico dei molluschi o mitili, ormeggio di poppa;
- Dal secondo gruppo di briccole alla bitta n°8: ormeggio di poppa per le unità da pesca esercitanti la pesca con rete a strascico o volante.

1.4 Banchina SUD- OVEST, suddiviso come segue:

- Dalla bitta n°9 alla bitta n°16: ormeggio di poppa per le unità da pesca esercitanti la pesca con rete volante o strascico;

- Dalla bitta n°16 alla bitta n°17, in corrispondenza della colonna del distributore fisso di gasolio S.I.F: area di rifornimento, vietato l'ormeggio a qualsiasi unità, eccetto per le operazioni di imbarco combustibile.

Il concessionario del distributore ha l'onere di segnalare l'area, mediante la verniciatura di colore rosso delle due bitte e l'indicazione "CARBURANTE" lungo il cordolo di cemento armato riportata, visibile alle unità ormeggiate in porto;

- Dalla bitta n°17 fino all'angolo di unione con la banchina ovest: ormeggio di poppa per le unità da pesca esercitanti la pesca con rete volante.

1.5 Banchina OVEST; Dalle bricole infisse in acqua fino all'angolo di unione con il pennello n°1: ormeggio di poppa per le unità da pesca esercitanti la pesca con rete a strascico o volante.

1.6 Pennello n°1, suddiviso come segue:

- Parte terminale lato sud (dalla bitta n°2): ormeggio di fianco per le unità da pesca su più file (massimo 2 unità);

- Lato est, area adibita allo scarico dei prodotti della pesca;

- Parte terminale lato nord (dalla bitta n°3), ormeggio di fianco per le unità da pesca su più file (massimo 2 unità) o unità da pesca, interessate da lavori di manutenzione o altre esigenze individuate di volta in volta dall'Autorità marittima;

- Parte centrale lato nord (tra la bitta n°2 e n°3): ormeggio vietato eccetto la sosta temporanea;

- Dalla radice lato nord (fino alla bitta n°2) e compreso il pennello n°2 lato sud (bacino di manutenzione o bunkeraggio): ormeggio unità da pesca, di media dimensione, interessati da lavori di manutenzione, operazioni di rifornimento/bunkeraggio a mezzo autobotti o altre esigenze individuate di volta in volta dall'Autorità marittima.

1.7 Pennello n°2, suddiviso come segue:

- Lato sud e compreso il pennello n°1 lato nord (fino alla bitta n°2) - bacino di manutenzione o bunkeraggio: ormeggio unità da pesca, di media dimensione, interessati da piccoli lavori di manutenzione, operazioni di rifornimento/bunkeraggio a mezzo autobotti o altre esigenze individuate di volta in volta dall'Autorità marittima;

- Lato est: ormeggio del galleggiante adibito allo sbarco dei molluschi;

- Lato nord: scivolo, vietato l'ormeggio.

1.8 Pennello n°3, suddiviso come segue:

- Lato sud, dalla radice fino alla bitta n°2: scivolo, vietato l'ormeggio;

- Lato sud, dalla bitta n°2 e fino alla parte terminale del pennello: ormeggio temporaneo di fianco per le unità da pesca su più file (massimo 3 unità).

Articolo 8 Deroghe

1. In deroga a quanto stabilito al precedente articolo limitatamente all'area di rifornimento combustibile, tenuto conto delle caratteristiche delle relative opere portuali, dei limiti operativi delle banchine ed alla natura della movimentazione di merci, è possibile l'ormeggio temporaneo delle unità da pesca per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco del prodotto ittico. Durante dette operazioni è vietato l'imbarco del combustibile alle unità.

2. I posti di ormeggio assegnati alle varie unità possono essere, a giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non sia eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, alla presenza di accertare particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Tutte le unità debbono essere convenientemente dotate delle dotazioni marinaresche previste dai relativi regolamenti di sicurezza.
2. Ogni unità deve ormeggiarsi al posto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.
3. Alla presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili dei motopescherecci dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 10

Avarie e danni

1. L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, ovvero riporti avarie che la costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza dell'unità, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino secondo quanto disposto dall'art. 182 del Codice della Navigazione
3. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di potenziale pericolo.

TITOLO II

Disposizioni particolari

CAPO I

Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità

Articolo 11

Navigazione e sosta

1. Si intendono di massima facenti base nel porto di Pila di Porto Tolle, le unità da pesca iscritte nei registri delle Navi Minori e Galleggianti di Pila di Porto Tolle. Le unità di prima iscrizione o trasferite dovranno essere autorizzate a far base nel porto, previa richiesta da parte dell'Armatore dell'unità.
2. Potranno inoltre essere autorizzate a far base nel porto di Pila di Porto Tolle anche unità da pesca non iscritte nei predetti registri, previa formale richiesta da far pervenire da parte del Comandante/Armatore dell'unità almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo previsto di sosta.
3. La richiesta dovrà contenere tutti i dati identificativi dell'unità, il periodo per il quale l'autorizzazione è richiesta, nonché il nominativo ed i recapiti della persona (in possesso di idonee capacità marinaresche) che dovrà assicurare la guardiania dell'unità da pesca.
4. L'Autorità Marittima di Pila di Porto Tolle valuterà le richieste in questione sulla base delle disponibilità degli ormeggi, e provvederà altresì ad indicare la banchina nella quale l'unità in questione potrà ormeggiare.

5. Laddove la sosta prevista non superi un giorno, per transito o per condizioni meteo avverse, l'autorizzazione potrà essere richiesta via radio/telefono prima di entrare in porto. Sempre via radio/telefono dovranno essere fornite le notizie di cui al comma 3 del presente articolo. Qualora l'autorizzazione non possa essere chiesta via radio/telefono, per mancanza copertura campo o chiusura degli uffici dell'Autorità Marittima di Pila di Porto Tolle, i Comandanti/Armatori dell'unità dovranno presentarsi presso gli uffici dell'Autorità Marittima immediatamente dopo l'ormeggio dell'unità o in caso di chiusura degli uffici non oltre la mattinata seguente.

6. L'Autorità Marittima di Pila di Porto Tolle di volta in volta e compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori particolari disposizioni.

Articolo 12

Posti di ormeggio

1. Gli ormeggi del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle sono destinati alle unità da pesca o comunque esercitanti l'esercizio della pesca professionale (c.d. uso conto proprio) di base nel Porto di Pila di Porto Tolle secondo la destinazione funzionale di cui al precedente articolo 7.

Articolo 13

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'avanporto le unità da pesca dovranno:

- a) procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità e, comunque, a velocità non superiore ai 5 Nodi. Nelle immediate vicinanze di altre unità o delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibilmente al buon governo della stessa;
- b) navigare all'interno del canale di accesso in porto, mantenendo la propria destra e prestando attenzione alle secche laterali ed alla situazione dei fondali, in relazione al proprio pescaggio;
- c) fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle unità in movimento all'interno del porto;
- d) segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.

2. Durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale le unità da pesca dovranno:

- a) procedere ad una velocità tale da non creare danni alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 2,5 Nodi o comunque alla minima velocità di governo.
- b) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo scarico del pescato da parte di altre unità da pesca.
- c) effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danneggiamenti;
- d) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità da pesca, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Autorità Marittima locale;
- e) assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Pila di Porto Tolle. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo dei componenti per l'equipaggio in numero sufficiente per garantire la manovra, quando non di base nel porto di Pila di Porto Tolle.

Articolo 14

Divieti

1. E' fatto divieto di:

- a) sostare, anche se ancorate, all'interno del canale di accesso al porto e all'interno del bacino portuale ad esclusione dei posti di ormeggio siti lungo le banchine/pennelli/pontili galleggianti;
- b) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- c) effettuare manovre di entrata ed uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali, nonché per motivi di Sanità pubblica ed ambientali nonché lasciare al termine delle operazioni di carico – scarico, residui di merci alla rinfusa, rifiuti speciali ed immondizie in genere;
- e) compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento, avvolgere cavi di acciaio attorno alle bitte mettendoli successivamente e ripetutamente in forza per le prove di macchina, nonché utilizzare le bitte per le operazioni diverse all'ormeggio e dal disormeggio e, in particolare, utilizzare le stese per lo scorrimento dei cavi di acciaio di traino delle reti, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima che, di volta in volta, assegnerà la banchina ove tali potranno essere eseguite.
- f) ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima;
- g) mantenere attivo l'apparato radar dopo l'ormeggio.
- h) servirsi del fischio o della sirena di bordo, salvo le regolamentari segnalazioni di manovra;
- i) emettere fumi eccetto che per il normale funzionamento dei macchinari di bordo;
- j) intralciare in qualsiasi modo il movimento dei natanti ed ogni altra operazione portuale;
- k) esercitare qualsiasi tipo di pesca e la raccolta di molluschi nell'ambito portuale;
- l) fare il bagno e/o praticare altre attività ludico diportistiche non attinenti all'uso del porto stesso;
- m) prelevare acqua di mare per qualsiasi uso (es. effettuare il lavaggio del pesce);
- n) la posa di briccole, boe, gavitelli ed altro attrezzo ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della navigazione;
- o) dragare, rampinare o svolgere qualsiasi altra attività che comporti l'impiego di palombari e/o operatori subacquei, senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima di Pila di Porto Tolle;
- p) intralciare la navigazione delle unità nell'avanporto (le unità in transito hanno la precedenza sulle unità esercitanti l'attività di pesca);
- q) gettare rifiuti di ogni genere lungo l'avanporto e nelle acque esterne.

Articolo 15

Prescrizioni varie

- 1. Gli ormeggi delle unità sono consentiti unicamente alle bitte ed alle briccole appositamente sistemati lungo le banchine.
- 2. I comandanti sono responsabili del tipo di ormeggio da usare in ordine alla sicurezza in genere e dalle persone in particolare.
- 6. I comandanti delle unità devono evitare che le attrezzature sporgano dal bordo in modo da costituire pregiudizio per il libero movimento delle altre unità e la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero arrecare danno alle opere ed impianti portuali e/o ostacolare le attività che si svolgono sulle banchine e/o il movimento dei mezzi di sollevamento. In casi

di forza maggiore la relativa situazione di pericolo dovrà essere segnalata di giorno con bandiera rossa e di notte con idoneo fanale rosso. Le stesse precauzioni dovranno essere adottate anche in caso di cavi di ormeggio stesi in modo da costituire intralcio o pericolo per le persone e/o automezzi e/o unità, a seconda delle circostanze.

Articolo 16

Unità in disarmo o in attesa di demolizione o inoperose

1. Nessuna unità può essere posta in disarmo in porto senza l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Pila di Porto Tolle, che assegnerà di volta in volta il posto d'ormeggio, la stessa ha facoltà di limitare il numero dei permessi in relazione al tempo ed alle esigenze del traffico.

1. Il disarmo delle unità da pesca potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

3. Durante il disarmo il responsabile dell'unità da pesca dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardianaggio.

4. Le unità in attesa di demolizione o inoperose, cioè quelle unità che per esigenze di carattere tecnico/amministrative dovranno rimanere all'ormeggio di banchine funzionali per un periodo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, dovranno lasciare l'ormeggio a favore di altre unità operative ed attraccare verso altri posti d'ormeggio siti lungo le banchine meno funzionali.

Articolo 17

Lavori da effettuarsi a bordo delle unità

1. A bordo dell'unità, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale. Detti lavori potranno essere svolti stando all'ormeggio lungo le banchine.

2. Tutti gli altri lavori, diversi da quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere eseguiti a seguito di parere favorevole rilasciato dall'Autorità Marittima, lungo le banchine individuate per la manutenzione di cui all'articolo 6.

3. Tutti i lavori, ad eccezione di quelli eseguiti dal personale regolarmente imbarcato sull'unità, dovranno essere svolti da ditte regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio con l'osservanza di tutte le prescrizioni delle normative sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

PARTE II

Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale e nelle aree demaniali portuali

TITOLO I

Circolazione in ambito portuale

CAPO I

Campo di applicazione e responsabilità

Articolo 18

Campo di applicazione

1. La presente parte del regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle, come definito nel successivo articolo 19, e disciplina l'accesso, la fermata, la sosta e la circolazione nello stesso di persone e veicoli, questi ultimi come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada.

Articolo 19

Ambito portuale

1. Ai fini del presente Capo si intende per **ambito portuale** del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle, così come individuata nella planimetria in allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Regolamento:

Banchina SUD-EST;
Banchina SUD-OVEST;
Banchina OVEST;
Pontile galleggiante NORD;
Pontile galleggiante SUD;
Pennello n°1;
Pennello n°2;
Pennello n°3;
Molo di ponente;
Molo di levante;
Aree parcheggio SUD;
Aree parcheggio OVEST;
Strade di viabilità di servizio.

Alla luce delle attuali destinazioni d'uso e la mancanza di una viabilità ordinaria destinata normalmente alla circolazione stradale dei veicoli ordinari come definiti dall'articolo 18, le aree interne al porto peschereccio di Pila di Porto Tolle, sopra meglio descritte, si suddividono in:

AREE OPERATIVE

(individuata in arancione nell'allegato stralcio planimetrico) che, per motivi tecnico/operativi non presentano delimitazioni o barriere fisiche; trattasi di aree riservate alle diverse operazioni marittime e portuali, ove si possono muovere mezzi, movimentare merci/materiali (anche mediante l'utilizzo di macchine operatrici speciali) e/o carichi sospesi; come tali, ove il fatto non costituisca

reato, le aree operative sono soggette al regime sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione e ad altre prescrizioni di carattere particolare; segnatamente detta zona comprende, in particolare, l'area di 5 metri dal ciglio banchina che corre lungo tutte le banchine ricadenti in ambito portuale; rientrano, altresì, in detta zona tutti i pennelli:

AREE DI VIABILITA' DI SERVIZIO

(individuata in giallo nell'allegato stralcio planimetrico), strade ed aree aperte ad un più ampio uso pubblico e, come tali, ove il fatto non costituisca reato, soggette anch'esse al regime sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione; tale zona ricomprende, le aree al di fuori dei 5 metri dal ciglio banchina, le strade di viabilità di servizio nell'ambito portuale nonché le aree di parcheggio poste rispettivamente a SUD e ad OVEST del bacino portuale. Dette aree possono essere impegnate o attraversate da mezzi operativi destinati a compiere operazioni commerciali che hanno sempre la precedenza, in quanto hanno difficoltà di manovra o sono limitati nelle manovre. Per tali ragioni qualunque mezzo o veicolo che impegna la viabilità di servizio deve prestare la massima attenzione quando circola su tale tratto di viabilità dando sempre la precedenza ai suddetti mezzi operativi.

Articolo 20 Responsabilità

- 1) Il porto peschereccio di Pila di Porto Tolle è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono inoltre prive di protezione (*guard-rail*) contro la caduta in acqua di veicoli e persone.
- 2) L'intera area circostante il bacino portuale è da considerarsi **area di lavoro** e pertanto potenzialmente pericolosa, ancor più per i non addetti ai lavori, considerato inoltre che il porto stesso e le banchine sono aperte alla cittadinanza.
- 3) In relazione altresì all'attività commerciale di carico/scarico del prodotto ittico dalle unità da pesca nonché quei lavori di ordinaria manutenzione a bordo delle stesse e che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.
- 4) La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliata dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.
- 5) Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.
- 6) In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:
 - delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
 - delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
 - della possibile circolazione di eventuali pedoni;
 - del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali,

carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);

- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

7) Le peculiari caratteristiche della zona e le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività.

8) Inoltre la particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, danni al selciato e piano di calpestio. Quindi chiunque acceda/transiti, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali come indicati al precedente articolo 19, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

9) In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

10) Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

CAPO II

Norme generali comuni a tutte le zone portuali

Articolo 21

Norme di comportamento, circolazione e divieti generici

1. Nell'ambito portuale per motivi di sicurezza è vietato:

a) superare la velocità di 30 km orari;

b) effettuare manovre di sorpasso;

c) utilizzare segnalazione acustiche, ad eccezione dei casi di pericolo immediato;

d) l'accesso ai veicoli che trasportano merci pericolose o con carichi infiammabili, nonché cisterne che hanno contenuto carichi infiammabili, anche se vuote, senza la prevista autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;

e) sostare al di fuori dagli spazi segnalati o al di fuori delle aree contrassegnate;

f) l'esercizio della pesca con qualsiasi tipo di attrezzatura;

g) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere;

h) accendere i fuochi;

i) campeggiare;

j) esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione o nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

k) depositare mezzi, merci, materiali o attrezzatura, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;

l) transitare, fermarsi e sostare sui pennelli 1 e 3 con veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate.

m) avvicinarsi alle bitte d'ormeggio ed ai cavi in tensione, durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi, ad una distanza di sicurezza non inferiore alla lunghezza dei cavi in tensione;

n) occupare con qualsiasi mezzo o materiale le sedi viarie, i tombini di scarico e di deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese di acqua ed altri impianti destinati ad usi di pubblica utilità;

o) effettuare operazioni di alaggio e varo di unità, ad esclusione delle unità da pesca o comunque esercitanti l'esercizio della pesca professionale (c.d. uso conto proprio) con

lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri solo ai fini delle visite/collaudo di sicurezza da parte di enti tecnici riconosciuti. Queste possono essere alate e varate autonomamente e liberamente dai rispetti proprietari, servendosi di mezzi idonei per le operazioni. Ogni proprietario compirà le operazioni a proprio rischio e pericolo e sarà responsabile personalmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione, avendo cura inoltre di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi del sito, arrecare danni al manto stradale o alle opere /arredi portuali;

p) effettuare operazioni di idropulitura della carena dello scafo delle unità;

q) effettuare il lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere;

r) lasciare sulle banchine tavolini, cavalletti, secchioni, casse, botti ed altre attrezzature che sono utilizzate per le operazioni di carico e scarico delle unità, gli stessi debbono essere rassettati in modo da non costituire intralcio alla regolare circolazione;

s) la sosta, durante la manovra di ormeggio delle unità sulla banchina, per un tratto di 5 metri a partire dalle bitte interessate, a tutte le persone estranee alle operazioni di ormeggio.

Articolo 22

Disciplina della circolazione e sosta dei veicoli

Divieti ed obblighi

Fermo restando quanto specificatamente disposto nel successivo Capo III, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Nuovo Codice della Strada. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale definito al precedente Capo I, devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale purché in regola con tutte le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.

La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliata dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda con qualunque tipo di veicolo,

compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo di:

- superare la velocità di 30 km orari; la velocità dovrà, comunque, essere improntata alla massima prudenza in considerazione della particolarità e specificità delle aree in questione, nonché essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in volta presenti;
- sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada, e, comunque, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica interdittiva anche temporanea;
- sostare sulle banchine e sulle calate;
- effettuare manovre di sorpasso;
- fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- fermarsi e sostare in prossimità delle prese d'acqua antincendio o altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità, ed ai servizi di emergenza in genere;
- fermarsi e sostare, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi.
- transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
- transitare, fermarsi e sostare a meno di due metri dal ciglio banchina;
- transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.

Fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi per quanto applicabili, la temporanea sosta all'interno delle aree operative e negli accessi alle stesse è consentita ai veicoli che siano direttamente e legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza e sotto la diretta responsabilità delle società/ditte operanti in tali aree.

L'accesso in porto di veicoli con carichi infiammabili, nonché di cisterne che hanno contenuto carichi infiammabili, anche vuote, deve avvenire, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto di Pila di Porto Tolle.

Articolo 23

Rimozione dei veicoli in ambito portuale

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio del veicolo – e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione – di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle consentite che comportano intralcio o pericolo alla circolazione ed alle operazioni marittime e portuali ovvero intralcio alle operazioni di soccorso.

Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.

Articolo 24

Disciplina della circolazione dei pedoni Divieti ed obblighi

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente articolo 21 per quanto applicabili e le ulteriori norme contenute nel successivo Capo III, in ambito portuale i pedoni devono procedere prestando la massima attenzione. Agli stessi è fatto divieto di:

- avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi e tetrapodi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni marittime e portuali.

I pedoni non devono recare pericolo a persone e animali o danni a cose, né creare impedimento alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, e possono circolare in appositi marciapiedi ed, in mancanza, al lato del manto stradale utilizzato dai veicoli, e sempre ad idonea distanza di sicurezza dal ciglio banchina.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).

Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano o impegnano aree operative, devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che non dovrà mai essere derogata.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo 25

Disposizioni particolari

La sosta di veicoli per la movimentazione e per il trasbordo del pescato, di forniture navali in genere e/o di qualunque altro materiale, è consentita ai mezzi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni, curando di evitare ogni forma di intralcio alla circolazione portuale.

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere alla Capitaneria di Porto di Pila di Porto Tolle, che stabilirà le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate e le relative modalità di svolgimento.

CAPO III

Norme particolari per alcune zone portuali

Articolo 26 **Aree operative**

- 1) Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo I, le aree del porto rientranti nella aree operative sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aree di lavoro. Il transito e l'accesso in detta zona deve ritenersi limitato e condizionato dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.
- 2) L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone nell'ambito delle aree operative sono consentiti solo a coloro i quali debbano operare o che dimostrino di avere un interesse o un'attività all'interno della zona stessa.
- 3) L'Autorità Marittima, per motivi di sicurezza portuale o di necessità contingenti, si riserva la facoltà di determinare discrezionalmente la chiusura, anche temporanea, ai soggetti ed ai veicoli.
- 4) Non essendo sempre possibile prevenire e segnalare, con immediatezza, eventuali pericoli, chiunque acceda nelle aree operative deve comunque attuare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tutte le norme di sicurezza vigenti, nonché il buonsenso circa la fattibilità dell'azione che si intende svolgere, assicurandosi preventivamente di non creare a se stesso ed agli altri alcun pericolo, anche potenziale.

In particolare:

- a) lungo le banchine (5 metri dal ciglio banchina) e sui pennelli durante le operazioni di carico e scarico:
 - è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi, non addetti alla scarico del pescato, al carico delle attrezzature e delle provviste di bordo; la fermata sottobordo è consentita, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni;
 - l'accesso e la circolazione è consentita esclusivamente al personale marittimo imbarcato, al personale addetto alla lavorazione del prodotto (soggetti regolarmente assicurati ai sensi delle norme vigenti) ed a tutti coloro i quali siano direttamente interessati allo svolgimento delle operazioni/servizi marittimi e portuali che ivi si svolgono ovvero all'imbarco/sbarco di prodotti ittici, nonché ai relativi veicoli/mezzi meccanici, d'opera e pesanti utilizzati, e ciò, comunque, compatibilmente con le previsioni di sicurezza, di volta in volta, da garantire e per lo stretto tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni;
- b) lungo il camminamento del molo di levante e sui pontili galleggianti SUD e NORD, possono accedere esclusivamente i pedoni che siano direttamente interessati o, comunque, utilizzatori dei posti di ormeggio ivi presenti.

Articolo 27 **Aree parcheggio**

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, nell'ambito portuale la sosta dei veicoli, dove si applicano le Disposizioni del Codice della Navigazione, può avvenire solo ed esclusivamente all'interno delle aree parcheggi individuate nella planimetria in allegato 3), indicante da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

In ogni caso la sosta è vietata:

- nei luoghi non espressamente previsti come parcheggio;
- sulle corsie di viabilità;
- all'interno delle aree operative e negli accessi alle stesse, a meno che il veicolo sia direttamente e legittimamente interessato allo svolgimento delle operazioni marittime e/o

portuali, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza e sotto la diretta responsabilità delle società/ditte operanti in tali aree;

- in corrispondenza delle bocche antincendio, prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto destinati alla pubblica utilità, ed ai servizi di emergenza.

Ad eccezione dei veicoli operativi destinati a svolgere operazioni commerciali e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa nelle aree parcheggio per un periodo superiore alle 24 ore.

Articolo 28

Deposito attrezzi o strumenti da pesca in ambito portuale

1) Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, chiunque intenda depositare attrezzi o strumenti, anche in via temporanea o transitoria, nell'ambito portuale deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

2) Tenuto conto della mancanza di aree dedicate al deposito merci, possono essere destinate a deposito le aree parcheggio site nell'ambito portuale nonché altre aree dove il deposito stesso non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni portuali, e comunque vietato il deposito di materiale che per la propria composizione durante le fasi di deposito e/o movimentazione in ambito portuale possa determinare danni alle opere/infrastrutture portuali.

3) L'Autorità Marittima determinerà di volta in volta ad insindacabile giudizio, in base al suddetto principio ed al tipo di materiale, i punti di deposito, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate.

4) Gli attrezzi o strumenti debbono essere sistemate a regola d'arte in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione e/o arrecare danni ad opere/infrastrutture portuali sarà comunque onere del richiedente adottare tutte le precauzioni per evitare durante le fasi di deposito/prelevamento che gli attrezzi arrechino danni al manto stradale o alle opere/arredi portuali.

5) Nel caso in cui, nonostante le precauzioni adottate, si verificano danni, seppur lievi, al manto stradale o alle opere/arredi portuali la società/ditta autorizzata sarà tenuta, a proprie spese, a riparare i danni causati. Laddove la stessa non vi provveda direttamente si procederà d'ufficio, con spese a carico dei responsabili.

6) Qualora si tratti di attrezzi o strumenti che per la propria composizione possano determinare in caso di condizioni meteo marine avverse l'insudiciamento del manto stradale, le stesse dovranno essere coperte con appositi teloni impermeabili.

7) E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'occupazione delle banchine e delle aree portuali quando ritenuto necessario a proprio insindacabile giudizio. Gli utenti rimangono obbligati ad ottemperare allo sgombero entro il termine assegnato senza diritto ad indennizzo o rimborso delle spese. In caso di mancata esecuzione potrà essere disposta la rimozione d'ufficio delle merci giacenti a spese degli interessati.

8) Le aree demaniali marittime di volta in volta liberate dovranno essere lasciate in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 29

Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui al presente Regolamento i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e militari in genere, di Pronto soccorso e/o intervento, di Autorità medico-sanitarie, nonché quelli dei Vigili del Fuoco. I mezzi della Protezione Civile

e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale, potranno circolare e sostare, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Articolo 30

Obblighi per gli assegnatari di aree portuali

Agli assegnatari di aree portuali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola alla vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni. Gli stessi devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

Gli assegnatari sono tenuti a comunicare alla Capitaneria di Porto di Pila di Porto Tolle l'eventuale schema di regolamentazione viaria da loro adottato all'interno delle rispettive aree in uso, che, per quanto applicabile, non dovrà essere in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 31

Disposizioni finali

L'Autorità Marittima ed l'Amministrazione Comunale sono manlevate da ogni tipo di responsabilità derivante da comportamenti quali uso, accesso, circolazione all'interno dell'area portuale, tenuti in difformità delle norme contenute nel presente regolamento.

PARTE III

Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 32

Disposizioni generali

Nell'ambito del Porto di Pila di Porto Tolle, sono vietati, salvo formali autorizzazioni dal Comune di Porto Tolle, tutte le attività non direttamente connesse all'uso del mare e delle attività portuali in genere, per le quali specifici Istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto delle norme del presente regolamento.

TITOLO II

Disciplina delle attività economiche, private e libere

Articolo 33

Campo di applicazione

Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle, un'attività economica in forma libera e privata, inquadrabile nella fattispecie di cui all'articolo 19 della legge 07/09/1990 n°241 e successive modificazioni, devono essere iscritte nel registro previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Chioggia.

Articolo 34

Attività soggette ad iscrizione

L'elenco delle attività soggette ad iscrizione sono individuate dal "Regolamento per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 68 per il circondario marittimo di Chioggia" in vigore. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di dette iscrizione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita da apposita ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Chioggia.

TITOLO III

Rifornimento di combustibili liquidi alle unità all'ormeggio

CAPO I

Norme generali

Articolo 35

Generalità

Le presenti disposizioni sono emanate ai fini della sicurezza portuale, della navigazione e della vita umana in mare.

Articolo 36
Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio delle unità ormeggiate nel porto di Pila di Porto Tolle.

Articolo 37
Modalità di Bunkeraggio

1. Le operazioni di rifornimento/Bunkeraggio sono effettuate secondo le modalità dettate dal "Regolamento per il bunkeraggio di combustibile liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto nel circondario marittimo di Chioggia" in vigore.
2. Nel porto di Pila di Porto Tolle le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, $\geq 60^{\circ}\text{C}$) ed oli lubrificanti, fino ad avvenuta istituzione di un servizio a mezzo bettolina o oleodotti con terminali in banchina, sono effettuate via terra.
3. Le stesse possono avvenire, al fine di eliminare situazioni di monopolio, tramite autobotti o tramite distributore automatico fisso installato in banchina.
4. Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali, la natura dei fondali, la consistenza e tipologia le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti per le esigenze delle unità possono essere effettuate solo all'interno del bacino di bunkeraggio o in aree individuate di volta in volta dall'Autorità marittima, previo parere del Comune di Porto Tolle.
5. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, da apposita ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Articolo 38
Disposizioni particolari

1. Il concessionario dell'impianto di rifornimento/Bunkeraggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 al punto 1.4 deve esporre in luogo ben visibile agli utenti le tariffe applicate per i servizi resi, gli orari di apertura e chiusura dell'impianto nonché uno stralcio sulle norme di comportamento, dettate dal "Regolamento per il bunkeraggio di combustibile liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto nel circondario marittimo di Chioggia" in vigore, al quale gli stessi utenti sono assoggettati.
2. Durante le operazioni d'imbarco del combustibile alle unità è vietato a bordo qualsiasi operazione di sbarco del prodotto ittico, carico delle attrezzature e delle provviste di bordo.
3. L'impianto erogatore di benzina sito nell'ambito portuale è destinato, come prescritto dall'Autorizzazione del Comune di Porto Tolle, all'esclusivo rifornimento dei natanti. E' pertanto vietato il rifornimento dei veicoli stradali.

TITOLO IV

Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 39
Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di unità ormeggiate nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle.

Articolo 40 **Modalità di esecuzione dei lavori**

L'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche sono effettuati secondo le modalità dettate dal "Regolamento per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di Navi e Galleggianti nel circondario marittimo di Chioggia" in vigore. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, da apposita ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Chioggia.

TITOLO V **Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti nell'ambito portuale**

Articolo 41 **Campo di applicazione**

Le presenti norme si applicano alle unità ormeggiate o stanziali nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle.

Articolo 42 **Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo**

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate dall' "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del circondario marittimo di Chioggia" in vigore.

Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta operazione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita, per quanto applicabili, da apposita ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Chioggia.

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Articolo 43 **Divieti**

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito portuale di Pila di Porto Tolle è **fatto assoluto divieto di:**

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.);
- d) manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno delle aree portuali di Pila di Porto Tolle per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi, filtri e rifiuti in genere;
- e) procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento;
- f) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 44

Confezionamento dei rifiuti

1. I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.
2. Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.
4. I rifiuti classificati pericolosi secondo la vigente normativa, dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

Articolo 45

Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

1. Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività terrestri in ambito portuale rientrano, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra i rifiuti speciali.
2. I soggetti che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente negli appositi contenitori.
3. Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale.
4. I rifiuti prodotti nelle aree su indicate (rifiuti speciali) dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 a Ditte autorizzate, che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Porto Tolle, laddove assimilabili a rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.
6. La Ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del D.Lgs 152/2006.
7. Ai fini degli obblighi sanciti dal D.Lgs 152/2006, gli assegnatari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree.

Articolo 46

Pulizia delle parti comuni

1. Il servizio di pulizia delle aree portuali non assegnate è predisposto dal Comune di Porto Tolle ed è espletato secondo il capitolato tecnico dalla medesima predisposta sentita l'Autorità Marittima.
2. Ai fini dell'art.188 del D.Lgs 152/2006, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

Articolo 47

Conferimento degli oli esausti, delle batterie esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri presso le isole ecologiche

1. I Comandanti ed i conduttori delle unità da pesca facenti base nel porto di Pila di Porto Tolle, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi ed i relativi filtri al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle "aree ecologiche" site nell'ambito del porto.
2. Le modalità di gestione delle "aree ecologiche" saranno stabilite con specifica Ordinanza del Comune di Porto Tolle, concessionario del porto peschereccio, sentita l'Autorità marittima.
3. In mancanza delle succitate "aree ecologiche", i Comandanti ed i conduttori delle unità saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente a Ditte abilitate e iscritte nell'Albo nazionale dei gestori ambientali.
4. I Comandanti/Conduttori delle unità, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, dovranno adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro spargimento nello specchio acqueo portuale.
5. Nell'ipotesi di inottemperanza a quanto disposto al precedente comma, i comandanti/conduttori delle unità saranno tenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni all'ambiente ed a terzi derivanti dall'eventuale inquinamento provocato, e saranno obbligati a provvedere propria cura e spese alle operazioni di bonifica delle aree interessate ed al disinquinamento delle acque portuali.

Articolo 48

Obblighi per gli assegnatari di aree portuali

Gli assegnatari di aree portuali insistenti nel porto di Pila di Porto Tolle dovranno provvedere all'osservanza del predetto Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle proprie aree, a mezzo di idonea Ditta autorizzata.

TITOLO VI

Organizzazione del conferimento e sbarco del pescato

Articolo 49

Obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Tutte le attrezzature ad uso comune (nastri trasportatori, carrelli elevatori, ecc...) utilizzati all'interno dell'area portuale devono essere conformi al D.Lgs. 17 del 27.01.2010 ed utilizzate secondo quanto previsto dal D.Lgs 81 del 09.04.2008.

Tutte le operazioni di sbarco e movimentazione del pescato dovranno rispettare le norme in materia di igiene per la produzione primaria previsti all'Allegato I° del Reg. CE 852/2004, dal cap. II° Allegato III° al Reg. CE 853/2004 provvedendo alla notifica all'autorità competente per lo sbarco della pesca come previsto al punto 4 del cap. II° dell'allegato III° al Reg. CE 853/2004.

PARTE IV

Disposizioni finali

Articolo 50

Servizio di guardianaggio

2. Il servizio di guardianaggio nell'ambito del porto peschereccio di Pila di Porto Tolle tenuto conto della tipologia di unità non è obbligatorio. I proprietari, gli armatori o il custode giudiziale dell'unità dovranno nominare un responsabile che deve:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità marittima le proprie generalità e recapiti telefonici;
- attenersi alle vigenti regolamentazioni in materia di sicurezza della navigazione e portuale, di ormeggi e sosta delle unità navali ed a ogni disposizione impartita dall'Autorità marittima;
- riferire tempestivamente alla locale Autorità marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possono compromettere la sicurezza delle unità navali, o generare pericoli d'incendio ed inquinamento.

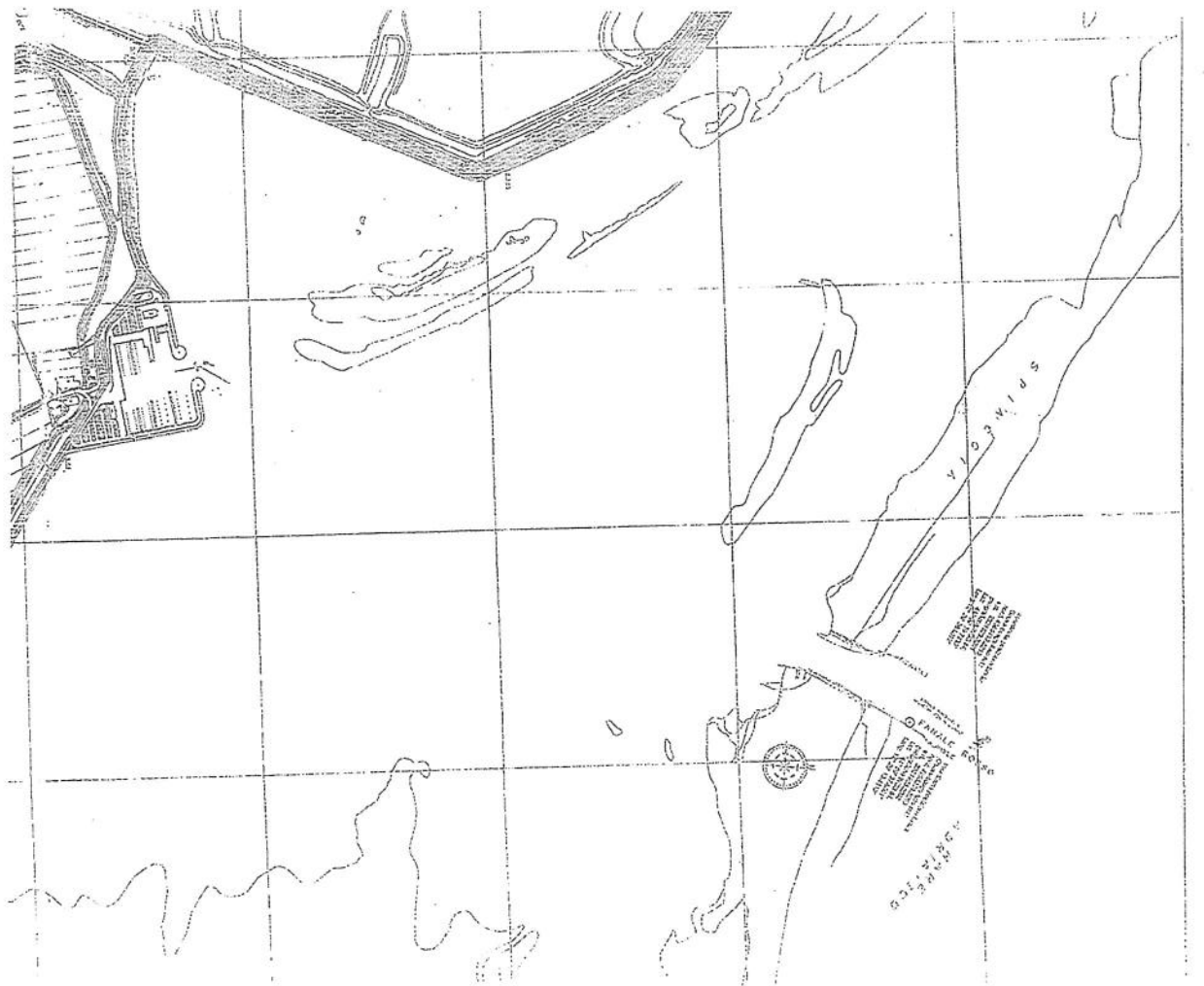
Articolo 51

Disposizioni finali

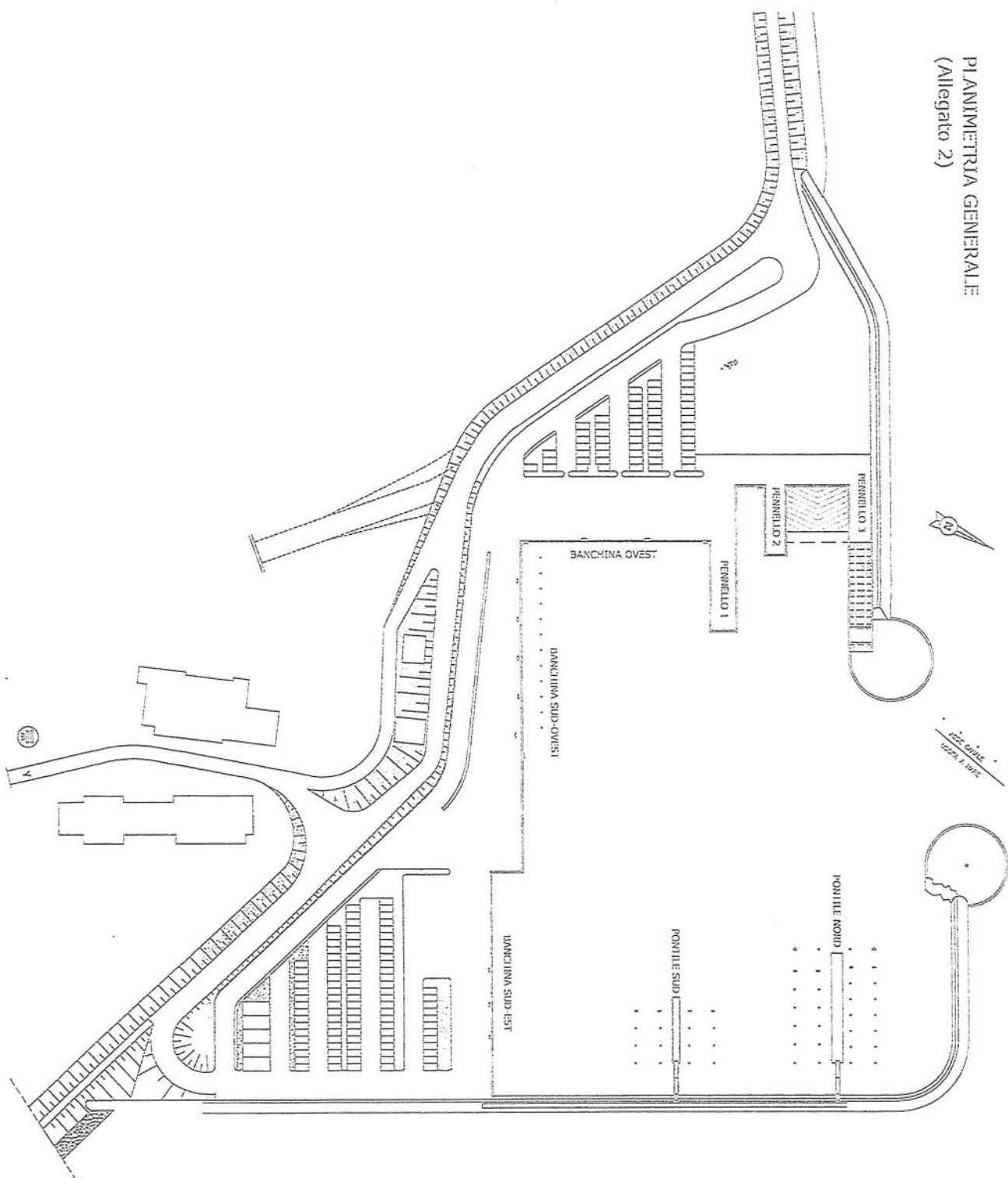
Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Navigazione e relative regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

IL COMANDANTE DEL PORTO
Capo di 1^a Cl. Nocchiere di Porto
Ambrogio Silvio ALFONSO

IL SINDACO
FINOTTI Dott. Silvano



PLANIMETRIA GENERALE
(Allegato 2)



PLANIMETRIA GENERALE (Allegato 3)

